



Città di Fossano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24/04/2024
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/05/2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 - Soggetto attivo.....	3
Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	3
Art. 5 - Soggetti passivi.....	4
Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	4
Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	5
Art. 8 - Superficie degli immobili.....	6
Art. 9 - Costo di gestione.....	7
Art. 10 - Determinazione della tariffa.....	7
Art. 11 - Articolazione della tariffa.....	7
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo.....	8
Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche.....	8
Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche.....	9
Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	9
Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	10
Art. 17 - Scuole statali.....	10
Art. 18 - Tributo giornaliero.....	10
Art. 19 - Tributo provinciale.....	11
Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	11
Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche.....	12
Art. 22 - Riduzioni per il riciclo.....	12
Art. 22/bis - Agevolazioni per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani.....	13
Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	13
Art. 23/bis - Bonus sociale rifiuti.....	14
Art. 24 - Agevolazioni.....	14
Art. 25 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	15
Art. 25/bis - Reclami e richieste scritte.....	15
Art. 26 - Dichiarazione.....	15
Art. 26/bis - Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta.....	16
Art. 27 - Funzionario responsabile.....	17
Art. 27/bis - Punti di contatto con l'utente.....	17
Art. 28 - Accertamento.....	18
Art. 29 - Sanzioni.....	18
Art. 30 - Riscossione.....	19
Art. 31 - Interessi e rimborsi.....	20
Art. 32 - Somme di modesto ammontare.....	20
Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	20
Art. 34 - Clausola di adeguamento.....	20
Art. 35 - Disposizioni transitorie.....	20
Art. 36 - Disposizioni per l'anno 2014.....	21
Allegato a) - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE AI FINI TARI.....	22
con agevolazione COVID quota variabile per il solo anno 2021.....	22

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dall'art.1 comma 369 della Legge 7 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'art. 1 comma 738 della Legge 27/12/2019.¹

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

1-bis. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. La classificazione dei rifiuti, la loro definizione ed il relativo servizio sono disciplinati dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dal vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani cui fanno riferimento le disposizioni previste nel presente regolamento"²

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

1-bis. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie (purché non chiuse su almeno tre lati), balconi, terrazzi, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

¹ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

² articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, nonché quelle utilizzate da comunità.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica (se utenza singola), elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.³

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o di fine lavori (se antecedente)

³ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, per il solo spazio del lavaggio; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento
- k) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani
- l) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- m) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose
- n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.⁴

Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. A tal fine—il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare

2. Non sono in particolare, soggette a tassazione:

⁴ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179), a condizione che siano prodotte, a richiesta dell'ente, le relative certificazioni attestanti lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi attraverso i soggetti autorizzati.
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

3. Laddove non sia possibile rilevare l'area di specifica produzione di rifiuti speciali o pericolosi, il cui smaltimento deve comunque essere comprovato, si applica una riduzione del 50% della metratura della superficie tassabile, esclusivamente per i locali e le aree ove avviene tale produzione.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti del presente articolo, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.⁵

Art. 8 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione delle parti con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore a 0,50. In caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

⁵ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

Art. 9 - Costo di gestione

1. Il gettito derivante dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario, adottato ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti, come disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).⁶

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro i termini previsti dalla normativa vigente, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come individuati nel piano finanziario MTR-Arera.⁷
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di mancata deliberazione le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo, come previsto dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 ⁸

Art. 11 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
3. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come individuati nel piano finanziario MTR-Arera.⁹

⁶ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

⁷ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24/04/2024

⁸ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

⁹ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti ka , kb , kc e kd previsti dall'allegato A del Dpr n.158/1999.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. della Legge 23/12/2013 n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. Fino ad eventuale nuova determinazione, la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è stabilita nella misura del 5%.
6. Poichè, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", l'obbligo di separazione dei rifiuti per tipologia ed il conseguente servizio di raccolta differenziata è attivo su tutto il territorio comunale, la riduzione alle utenze domestiche è garantita attraverso una corrispondente riduzione dei costi variabili posti a carico delle utenze domestiche. A tale riduzione corrisponde un equivalente aumento dei costi da porre in carico alle utenze non domestiche.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. **- abrogato -¹⁰**
4. **- abrogato -¹¹**

Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

¹⁰ comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n.109 del 19/12/2022

¹¹ comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 19/12/2022

Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito costituenti pertinenza di abitazioni sono considerati facenti parte della medesima utenza domestica principale ai fini della determinazione della quota variabile.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume un numero di occupanti pari a due componenti. Resta ferma la possibilità di applicare l'eventuale dato inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.¹²
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano:
 - a) utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative;
 - b) utenze non domestiche se condotte da persone giuridiche in genere.
6. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente, in aumento o diminuzione, determinano la rideterminazione dell'importo dovuto, con regolazione conguaglio su richiesta del contribuente.

Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

¹² comma così modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 109 del 19/12/2022 e n. 35 del 24/04/2024

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate dal Dpr. n. 158/1999, in base all'attività prevalente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 3-bis. Limitatamente alle attività industriali, la tariffa applicabile è quella corrispondente all'effettivo utilizzo di ciascuna superficie, in deroga al principio di unicità della tariffa, per effetto delle norme introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116.¹³
4. Fanno altresì eccezione al principio di unicità della tariffa, le superfici esclusivamente adibite a magazzino delle categorie di attività ad alta intensità di produzione di rifiuti organici e/o vegetali e ricomprese nelle categorie di attività n. 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), n. 24 (bar, caffè, pasticcerie) e n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio). Limitatamente a tali superfici la categoria tariffaria di riferimento è la n. 3 (autorimesse e magazzini senza vendita diretta)
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa Rifiuti (TARI).

Art. 18 - Tributo giornaliero

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile della tariffa.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

¹³ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019, con l'esclusione per le attività di commercio ambulante di cui al comma 838 e successivi dell'art.1 della medesima legge n. 160/2019.¹⁴

6. E' comunque data facoltà al soggetto passivo di chiedere il pagamento della corrispondente tariffa annuale del tributo.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 50 (recupero), 51 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 52 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 48 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 49.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 19 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti (TARI) è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa.

Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) **- abrogato -**¹⁵

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

2. Le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per ottenere la riduzione di cui alla lettera a) i contribuenti non sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, se ed in quanto ricavabile dalle risultanze anagrafiche¹⁶.

3. Alle utenze domestiche e non domestiche a carattere agrituristico che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni dall'avvio del compostaggio di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e con indicazione delle modalità impiegate e dell'ubicazione del composte (se in luogo diverso dall'abitazione). L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. Con la medesima istanza, il contribuente si impegna altresì a consentire al comune di procedere a verifiche, per la verifica della

¹⁴ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

¹⁵ Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026

¹⁶ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026

corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida mediante autocompostaggio.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alla parte variabile, nella misura del 20 % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da altra idonea documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività in forma non continuativa.

3. Per le attività commerciali all'ingrosso e minuto (con esclusione delle attività ricomprese nelle categorie di attività da 22 a 28 comprese) aventi superficie complessiva superiore a 500 mq. la tassa e' applicata con riferimento ad una superficie che per i soli locali adibiti a magazzino ed autorimessa e' calcolata con abbattimento del 20% per la parte variabile della tariffa.

4. Per le attività industriali aventi superficie tassabile, adibita a magazzini non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, superiore rispettivamente a:

- mq. 1.000: la tassa è applicata con riferimento ad una superficie che per i locali adibiti a magazzino ed autorimessa è calcolata con abbattimento del 30%;

- mq. 5.000: la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie che per i locali adibiti a magazzino ed autorimessa è calcolata con abbattimento del 40%;

- mq. 20.000: la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie che per i locali adibiti a magazzino ed autorimessa e' calcolata con abbattimento del 60%.

Tali riduzioni si applicano solo sulla parte variabile della tariffa¹⁷

5. La tariffa si applica in misura ridotta, alla parte fissa ed alla parte variabile, nella misura del 30% per i locali ed aree scoperte ricadenti nelle seguenti categorie di attività:

- 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- 24 – Bar, caffè, pasticcerie
- 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

in considerazione della propensione alla produzione di rifiuti organici e/o vegetali, conferiti mediante gli appositi sistemi di raccolta differenziata, il cui costo di smaltimento è inferiore rispetto all'ordinario conferimento di RSU.

6. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.

7. - **abrogato** - ¹⁸

8. - **abrogato** - ¹⁹

8bis. - **abrogato** - ²⁰

Art. 22 - Riduzioni per il riciclo²¹

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Ai produttori che abbiano effettivamente avviato al riciclo i rifiuti, prodotti sulla

¹⁷ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

¹⁸ comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24/04/2024

¹⁹ comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24/04/2024

²⁰ comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026

²¹ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

superficie tassata, viene riconosciuto, dietro presentazione di apposita domanda, un esonero dal pagamento del tributo in relazione alle quantità di rifiuti urbani avviati.

2. L'agevolazione viene riconosciuta sulla quota variabile della tariffa ed opera alle seguenti condizioni:

- l'avvio al riciclo va dimostrato a consuntivo attraverso la presentazione del formulario di identificazione;

- per riciclo si intendono le operazioni di cui all'art.1 lettera u) dell'art.183 del D.Lgs. n. 152/2006

- l'esonero dal pagamento del tributo è stabilito in relazione alla superficie oggetto di tassazione in misura percentuale pari al rapporto percentuale intercorrente tra la quantità di rifiuti avviati al recupero ed il coefficiente potenziale di produzione (kd) determinato in via presuntiva per la categoria tariffaria di appartenenza, come stabilito dal Dpr. n.158/1999. In ogni caso la misura dell'agevolazione non può essere superiore al 70% della quota variabile della tariffa.

3. La richiesta di riduzione o esenzione con i giustificativi previsti va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio

4. Alle scuole soggette al pagamento della Tari che aderiscono e collaborano attivamente a programmi di raccolta differenziata, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 20%.

Art. 22/bis - Agevolazioni per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani²²

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo, i contribuenti interessati presentano apposita comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 29.

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente appalto di servizi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri calcolati su strada carrozzabile nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

²² articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, come definita al comma precedente, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 23/bis - Bonus sociale rifiuti ²³

1. A decorrere dall'anno 2025 è applicato il "bonus sociale rifiuti", introdotto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, in favore dei soggetti che si trovino in particolari condizioni economiche.
2. L'agevolazione è spettante esclusivamente per le utenze domestiche adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, occupate da nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato ad € 20.000,00 nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
3. Essa spetta nella misura del 25% della TARI dovuta e viene applicata a scomputo della prima rata dell'avviso di pagamento dell'esercizio successivo a quello di spettanza, che deve avere scadenza entro il 30 giugno. Nel caso di utenti cessati, per i quali non è possibile riconoscere il bonus direttamente in bolletta, il Comune trasmette alla Cassa Servizi Energetici ed Ambientali di ARERA per tramite di SGATE, le informazioni necessarie affinché da questa siano riconosciuti in favore dei titolari delle DSU beneficiari del bonus.
4. Per l'applicazione del bonus non deve essere presentata alcuna richiesta da parte dei contribuenti in quanto, attraverso la piattaforma SGATE di ANCI, vengono messe a disposizione del Comune le DSU valide per il riconoscimento del beneficio, che sarà erogato, se spettante, previo verifica da parte dell'Ente impositore anche delle posizioni pregresse del contribuente.
5. Fino a nuova determinazione, il bonus sociale rifiuti viene riconosciuto anche in presenza di morosità pregresse, fatta salva la possibilità dell'Ente impositore di procedere con le attività di riscossione coattiva di quanto dovuto dal contribuente.
6. Le agevolazioni di cui al successivo art. 24 sono da intendersi comprensive della quota a carico del bonus sociale rifiuti. La restante differenza resta a carico del bilancio comunale.

Art. 24 - Agevolazioni²⁴

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, e nel rispetto di quanto disciplinato al successivo comma 3) in relazione alla situazione reddituale:

²³ articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026

²⁴ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

- a) le abitazioni occupate da nuclei familiari che abbiano al loro interno un componente al quale vengano erogati assegni terapeutici per patologie psichiatriche;
- b) le abitazioni utilizzate da nuclei anagrafici formati da una o due persone di età pari o superiore a 60 anni, quando le stesse dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dall' assegno sociale o pensione integrata al minimo dell'INPS o altri enti equiparati purché di pari importo e di non essere proprietarie di alcun immobile (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto e sue pertinenze;
- c) le abitazioni occupate da nuclei familiari aventi al proprio interno minori in possesso certificato di invalidità, ovvero persone maggiorenni con invalidità dichiarata pari o superiore al 70%;
- d) le abitazioni occupate da nuclei familiari che percepiscono contributi economici erogati dal consorzio dei servizi sociali (Monviso Solidale) in maniera continuativa. La situazione di disagio economico deve essere attestata da apposita dettagliata e motivata relazione da parte degli operatori del servizio socio-assistenziale.

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno per cui si intende richiedere l'esenzione. Per le richieste presentate oltre tale termine, l'eventuale diritto al riconoscimento dell'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per determinare i limiti reddituali ISEE, quale valore di riferimento si assume, per l'anno 2014, l'importo di € 9.530,00²⁵. Per gli anni successivi tale valore di riferimento verrà annualmente stabilito dalla Consiglio comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI. In caso di mancata deliberazione, il valore di riferimento ISEE si considera prorogato di anno in anno. Per il solo anno 2026, la scadenza di cui al comma 2 è posticipata al 30 giugno.²⁶

4. Sono altresì esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune, ovvero gestite per conto del Comune dall'Azienda Speciale Multiservizi del Comune.

Art. 25 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse sono tra loro cumulabili.

Art. 25/bis - Reclami e richieste scritte

1. Il contribuente ha la possibilità di inviare segnalazioni scritte sotto forma di reclamo o di richiesta di informazioni, ovvero di rettifica degli importi addebitati, sulla modulistica predisposta dal Comune o mediante una comunicazione libera, purché contenente almeno gli stessi elementi obbligatori previsti nella modulistica predisposta.

2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni, il Comune procede all'invio di una risposta motivata contenente i riferimenti alla richiesta formulata. In caso di reclamo la risposta conterrà inoltre la valutazione documentata effettuata dall'Ente, gli eventuali interventi correttivi posti in essere e l'elencazione della documentazione allegata.

²⁵ importo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026 a valere da 01/01/2026

²⁶ articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026

3. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, il Comune procede all'invio di una risposta motivata contenente, oltre al riferimento alla richiesta formulata, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta, il dettaglio del calcolo effettuato e l'elencazione dell'eventuale documentazione allegata.
4. Nel caso in cui sia riconosciuto un credito in favore del contribuente, entro i successivi 60 giorni l'ente procede a disporre il rimborso di quanto spettante, senza necessità di ulteriori richieste, con le modalità di cui al successivo articolo 31.
5. Nel caso in cui il contribuente indichi un recapito di posta elettronica, tale recapito sarà prioritariamente utilizzato quale modalità di invio della risposta alle richieste formulate.

Art. 26 - Dichiarazione²⁷

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della disponibilità dell'immobile.
2. La dichiarazione è redatta su modello messo a disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti residenti nel Comune non deve essere presentata la dichiarazione relativa alle sole variazioni del nucleo familiare, che vengono acquisite d'ufficio.
3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri occupanti. Pertanto, nel caso di cessazione da parte dell'intestatario, l'utenza si trasferisce con voltura d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica, purché già precedentemente convivente. Dell'avvenuta iscrizione d'ufficio viene data comunicazione al nuovo intestatario che, entro 30 giorni può, con motivata giustificazione, richiedere una diversa intestazione dell'utenza. In assenza di tale richiesta l'iscrizione d'ufficio si intende perfezionata.²⁸
4. In casi del tutto eccezionali ed adeguatamente motivati, è possibile presentare più dichiarazioni per la medesima occupazione. In tal caso la tassazione avverrà pro-quota di proprietà (o utilizzo).
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., via e-mail, con consegna direttamente agli uffici comunali, ovvero on line dal sito comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
7. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere presentata dal dichiarante (o da altro soggetto coobbligato) entro 90 giorni dalla cessazione, con le medesime modalità di cui al comma 5, su modelli predisposti dal Comune, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
8. A seguito della presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cancellazione dal servizio, l'Ente, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni comunica al contribuente interessato l'esito delle richieste formulate, precisando il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, il codice utente ed il codice utenza, la data di decorrenza di quanto dichiarato, nonché il codice di riferimento dell'unità operativa che ha preso in carico la richiesta.

²⁷ articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 19/12/2022

²⁸ comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026

9. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come dichiarato dal contribuente, salvo verifica contraria da parte del Comune.

10. Le richieste di variazione del servizio che comportino un incremento del tributo a carico del contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione; viceversa le richieste che comportino una variazione in diminuzione del tributo dovuto producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

11. Le variazioni di nucleo familiare, come rilevabili dagli archivi anagrafici, producono i loro effetti dalla data di effettiva variazione, con regolazione a conguaglio su richiesta del contribuente.

12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante, il contribuente non è più tenuto al pagamento dal giorno del subentro.

Art. 26/bis - Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta²⁹

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 26 comma 7, per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune mediante PEC entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.³⁰

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, per le opportune modifiche al servizio

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati,

²⁹ articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

³⁰ comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 19/12/2022

devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 27 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il comune designa il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 27/bis - Punti di contatto con l'utente³¹

1. Al fine di favorire il reciproco scambio di informazioni e documenti, il Comune mette a disposizione dei contribuenti idonei strumenti di comunicazione. In particolare possono essere attivati, in collaborazione con l'Ente Territorialmente Competente (ETC) e se previsti dallo schema regolatorio della qualità scelto dall'ETC fra quelli stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), i seguenti strumenti di contatto:

- sportello fisico
- sportello *on-line* accessibile dal sito comunale
- numero verde gratuito

³¹ articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 19/12/2022

Art. 28 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o mediante PEC inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.³²
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. La rateizzazione degli importi dovuti può essere richiesta dal contribuente e riconosciuta dal Funzionario Responsabile secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate di questo comune, cui si fa esplicito rimando.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 - Sanzioni³³

1. - **abrogato** -³⁴
2. - **abrogato** -
3. - **abrogato** -
4. - **abrogato** -
5. - **abrogato** -
6. - **abrogato** -
7. In materia di sanzioni tributarie ed amministrative, si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale, ed in particolare quanto disposto dall'art. 1 comma 161-162 della Legge n. 296/2006, dal Decreto Legislativo n. 87/2024 e dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.

Art. 30 - Riscossione³⁵

1. Il Comune riscuote la Tassa Rifiuti (TARI) dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice o posta elettronica o posta elettronica certificata, inviti di pagamento che specificano le somme dovute per tassa comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. L'importo annualmente dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 0,49 euro.
3. Il pagamento degli importi è effettuato in due rate semestrali, la cui scadenza è stabilita annualmente dal Consiglio comunale, con l'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì ammesso il pagamento in unica soluzione la cui scadenza è parimenti stabilita annualmente dal Consiglio comunale, con l'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento. Il termine di scadenza della prima rata e del versamento in unica soluzione è comunque fissato in almeno 20 giorni decorrenti dalla data di emissione del documento di riscossione. In caso

³² comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

³³ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026

³⁴ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

³⁵ articolo così modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021, n. 109 del 19/12/2022 e n. 33 del 24/04/2024

di mancata adozione si intendono confermate le scadenze adottate per l'esercizio precedente. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento non sono imputati al contribuente.

3.bis - abrogato -

4. La Tassa Rifiuti è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante la piattaforma telematica per i pagamenti in favore delle pubbliche amministrazioni PagoPA.

4.bis Con deliberazione della Giunta Comunale le scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti possono essere differite o sospese, nel caso di motivate esigenze. Con la medesima deliberazione possono essere differite o sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e l'indicazione delle modalità per la riscossione coattiva di quanto dovuto con aggravio delle eventuali spese di riscossione in caso di inadempimento.

6. Le variazioni che comportano un diverso ammontare del tributo richiesto per l'anno in corso saranno oggetto di apposito discarico (o rimborso) o di recupero mediante emissione di successivi avvisi di pagamento, anche contestualmente alla richiesta per l'anno successivo.

7. Il pagamento delle somme dovute a titolo di tributo comunale e tributo provinciale ambiente, sanzioni ed interessi in seguito all'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per mancato o parziale versamento, possono essere altresì versate con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate comunali, a cui si fa espresso rimando.

8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.

Art. 31 - Interessi e rimborsi

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Nel caso in cui il rimborso discenda da richiesta scritta di rettifica degli importi, di cui al precedente articolo 25/bis, l'importo spettante verrà restituito al contribuente mediante accredito diretto sul conto corrente indicato. Nel caso in cui, entro 120 giorni dalla richiesta formulata, sia prevista l'emissione di un nuovo documento di riscossione a carico del contribuente, di importo superiore al rimborso spettante, dal nuovo importo dovuto sarà scomputato il credito maturato.³⁶

³⁶ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 19/12/2022

Art. 32 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a quelle stabilite dal vigente regolamento generale delle entrate, cui si fa espresso rimando.

Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Art. 34 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35 - Disposizioni transitorie³⁷

.... abrogato...

Art. 36 - Disposizioni per l'anno 2014³⁸

.... abrogato...

³⁷ articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

³⁸ articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2021

**Allegato a) - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE AI FINI TARI
con agevolazione COVID quota variabile per il solo anno 2021³⁹**

- *abrogato* -

³⁹ Allegato abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/05/2026